



ALLEGATO B

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO

L'interprete può effettuare un massimo di 15 ore settimanali e 60 ore mensili, rese anche in favore di più studenti. Il servizio di interpretariato può essere svolto a supporto delle seguenti attività:

- frequenza delle lezioni
- seminari strettamente collegati al percorso di studi
- ricevimento con i docenti
- esami/tesi di laurea
- incontri per la valutazione, con il "Settore per le relazioni con gli studenti disabili e con DSA" del servizio svolto
- attività di orientamento ed informazione didattica per esigenze dell'Ateneo.

Per particolari esigenze il servizio di interpretariato deve essere preventivamente richiesto ed autorizzato per iscritto dall'Amministrazione.

In caso di assenza del docente o dello studente senza rispetto dell'obbligo di preavviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2228 c.c., all'interprete che, stante tale mancato preavviso, ciò nonostante si recasse presso la sede prevista per l'erogazione del servizio, viene riconosciuto un compenso pari e limitato al corrispettivo previsto per due ore di servizio, anche nell'ipotesi in cui il servizio di interpretariato fosse stato predisposto per un numero di ore superiore.

L'interprete, tramite e-mail, dovrà tempestivamente avvertire dell'assenza dello studente o del docente il "Settore per le Relazioni con gli studenti disabili e con DSA".

L'interprete si impegna a tenere un diario (su appositi moduli forniti dall'Università) nel quale annota, di volta in volta, la data e le ore effettuate, il tipo di prestazione, la materia svolta tra quelle sopra indicate, la sede in cui è svolta, il nome del docente, il tutto debitamente controfirmato dal professore che ha tenuto la lezione (seminario, esame, ricevimento) e dallo studente.

Detti moduli devono essere consegnati alla scadenza di ogni mese ai competenti uffici dell'Università.

L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento verifiche sull'attività svolta.

La prestazione professionale deve essere eseguita personalmente e non può essere delegata a terze persone.

In caso di indisponibilità l'interprete deve avvertire l'Amministrazione con almeno due giorni di anticipo.

In caso di malattia è ammessa comunicazione lo stesso giorno, in tal caso l'Università provvederà alla sostituzione dell'interprete per i tre giorni successivi.

F.to IL DIRETTORE DELL'AREA OFFERTA
FORMATIVA E DIRITTO ALLO STUDIO
(Dott.ssa Giulietta Capacchione)